

Proposta di Emendamento al Protocollo d'Intesa

Tra

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI RAGUSA e TRIBUNALE DI RAGUSA

La COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI RAGUSA,

VISTI:

- **gli articoli 2 e 3 Trattato UE, 10. 133 e 157 del Trattato FUE;**
- **gli articoli 21 e 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;**
- **la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;**
- **la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;**
- **gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;**
- **il Decreto Legislativo del 23 maggio 2000, n.196, che disciplina l'attività delle/dei Consigliere/i di Parità;**
- **la Legge dell'8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art.9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;**
- **il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n.151, (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) e in particolare l'art.16 che dispone: "È vietato adibire al lavoro le donne;**
- **il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n.5 di attuazione della Direttiva 2006/54/CE :**

- la **sentenza della Corte Costituzionale n.385 del 14 ottobre 2005**, che riconosce ai padri libero - professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il **Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n.145**, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il **Decreto Legislativo del 11 aprile 2006, n.198**, c.d. "**Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna**";
- la **Legge del 24 febbraio 2006, n.104**, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007** circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n.151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- gli **artt. 420 ter comma 5 e 484 comma 2 bis cpp** i quali prevedono che, nella fase delle indagini preliminari e delle udienze preliminari (art. 420 ter cpp), nonché nelle fase del giudizio (art. 484 cpp), in caso di assenza del difensore, il giudice con ordinanza anche d'ufficio rinvia ad una nuova udienza *"quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato"*;

CONSIDERATO

- **che** l'applicazione analogica al processo civile degli artt. 420 ter comma 5, e 484 comma 2 bis cpp discende dall'art.3 della Costituzione, nonché da evidenti ragioni di pari opportunità;
- **che** si rende necessario riconoscere anche alla donna avvocato lo stato di gravidanza quale legittimo impedimento sul lavoro e dunque quale legittimo impedimento a comparire alle udienze;
- **che** l'applicazione analogica dell'art.16 del d. lgs. n. 151/2001 alle libere professioniste in genere ed alle donne avvocato discende sia dalla diretta e doverosa attuazione degli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione,

sia da elementari ragioni di logica e di buon senso, atteso che la presunzione assoluta stabilita dal legislatore di incompatibilità tra maternità ed esercizio dell'attività lavorativa e, quindi, la presunzione assoluta di pericolosità dell'attività lavorativa nel periodo considerato, non può valere solo per le lavoratrici dipendenti;

- **che** nel caso della donna avvocato non può non evidenziarsi che l'esercizio di tale professione sia oltremodo faticoso, fisicamente e psicologicamente, in quanto obbliga a pesanti *tour de force* d'udienza, orari imprevedibili ed irregolari, trasferimenti;
- **che** diversi Consigli dell'ordine degli Avvocati Italiani hanno già riconosciuto il legittimo impedimento dell'avvocato donna in gravidanza a comparire alle udienze, tra i quali il C.d.O degli Avvocati di Pistoia e il C.d.O degli Avvocati di Firenze, come risulta dai relativi protocolli di intesa che si allegano in copia alla presente proposta;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la **COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI RAGUSA,**

PROPONE

di inserire nelle disposizioni generali del protocollo di intesa tra il CONSIGLIO DELL'ORDINE DI RAGUSA e TRIBUNALE DI RAGUSA, il seguente emendamento:

“Lo stato di gravidanza e maternità delle donne avvocato, nel periodo indicato dall'art.16 del D. Lgs n.151/2001, è riconosciuto quale motivo di legittimo impedimento a comparire:

- alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art.420 c.p.c.

- alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art. 185 cpc, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinques 2 comma e sexies.

- alle udienze ove la donna avvocato deve comparire in qualità di curatore fallimentare, in tutte le fasi.

La richiesta di rinvio dovrà essere presentata all’Autorità procedente mediante deposito in cancelleria, almeno 30 giorni prima dell’udienza, e dovrà essere documentata con l’allegazione del certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o del certificato di nascita del figlio, ovvero della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 DPR.445/00, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie.

L’istanza di rinvio dovrà essere comunicata tempestivamente anche al difensore della controparte.

Ragusa, li

Il Presidente della C.P.O
presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ragusa
Avv.Francesca Corbino

Si allega:

- copia protocollo d’intesa del C.d.O degli Avvocati di Firenze;
- copia protocollo d’intesa del C.d.O degli Avvocati di Pistoia;
- copia delibera C.d.O. degli Avvocati di Udine del 12.03.2004.